



Comune di Donato

(Provincia di Biella)

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 in data 16-01-2023

OGGETTO: Determinazione aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale reddito persone fisiche per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
DUOCCIO Desirée	Sindaco	Presente
BONINO Paolo	Consigliere	Presente
BOTALLA GAMBETTA Alessandro	Consigliere	Presente
PAONESSA Silvia	Consigliere	Presente
SPAGNOLO Daniele	Consigliere	Assente
LIVORNO Aldo	Consigliere	Presente
ROSSO BAIETTO Gianni	Consigliere	Assente
FRANCIOS Maria Teresa	Consigliere	Presente
DOLEATTI Chiara	Consigliere	Presente
BOTALLA GAMBETTA Marino	Consigliere	Presente
BONGIOVANNI Bice detta Beatrice	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Bozzello Verole Giampiero, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DUOCCIO Desirée, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per effetto dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 360 in data 28 settembre 1998 e ss.mm.ii. con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha novellato il disposto di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. 360/1998, introducendo la possibilità per i Comuni di variare l'aliquota di cui trattasi sino ad un massimo dello 0,8%;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2023/2025 con deliberazione n. 88 in data 21 dicembre 2022;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

VERIFICATA la necessità di confermare l'aliquota dell'addizionale di cui trattasi allo 0,7% come per l'anno 2022 al fine di garantire il corretto equilibrio del Bilancio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2022 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero nove, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese da numero nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2023, sulla base della suesposta premessa, da intendere qui riprodotta e approvata, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di procedere;

CON VOTI favorevoli numero nove, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese da numero nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
Desirée DUOCCIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Giampiero Bozzello Verole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
